

PREZZI DI ASSOCIAZIONE

| ROMA E LO STATO | | FUORI STATO franco al confine. | |
|-----------------|------|-----------------------------------|-------|
| Un anno . sc. | 7 20 | Un anno . sc. | 10 40 |
| Sol. mesi. » | 3 80 | Sol. mesi. » | 6 40 |
| Tre mesi. » | 2 00 | Tre mesi. » | 2 80 |
| Un mese . » | 70 | Un mese. » | 1 00 |

L'Associazione si paga anticipata.
Un foglio separato daiocchi cinque
N. E. I Signori Associati di Roma che
desiderano il giornale recato al domicilio pa-
gheranno in aumento di associazione ba l. 5.
al mese.

PER LE ASSOCIAZIONI

ROMA alla direzione dell' EPOCA.
STATO PONTIFICIO -- Presso gli Uffici
Postali.
FIRENZE -- Gabinetto Vienusoux.
TORINO -- Gianni e Fiore.
GENOVA -- Giovanni Grondona
NAPOLI -- G. Nobile. E. Dufresne.

L' EPOCA

GIORNALE QUOTIDIANO

AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione
dell'EPOCA: Palazzo Buonarroti Via del
Corso N. 219.

Pochi lettori e gruppi saranno inviati
(franchi).

Nei gruppi si noterà il nome di chiglia-
via

Il prezzo per gli annunci semplici Dal. 20.
Le dichiarazioni aggiuntive Dal. 5 per ogni li-
nea.

Per le inserzioni di Articoli da convenirsi.

Lettere e manoscritti presentati alla di-
REZIONE non saranno in conto alcuno resti-
tuiti.

Di tutto ciò che viene inserito sotto la
rubrica di ARTICOLI COMUNICATI ed AN-
NUNZI non risponde in verun modo la DIRE-
ZIONE.

VIVA LA COSTITUENTE ROMANA

ROMA 2 GENNARO

Sul discorso del Presidente di Francia non facemmo commenti, nè crediamo che sia il caso di farne. O il Bonaparte ha inteso con ciò di dare un programma della sua politica, e allora il discorso si giudica abbastanza da se, poichè in un uomo fin qui nullo ci darebbe il saggio evidente d'una politica nulla, ed inesistente, o egli ha inteso di nascondere, come alcuni pretendono, un gran senso profondo di politica nel non annunziare la politica, e allora attenderemo ben volentieri i fatti, essendo inutile il discutere sopra un uomo nuovo che non si conosce, di cui sarebbe meschino anche il nome, se non portasse quello di Napoleone Bonaparte.

Coloro che confidano in lui, s'appoggiano specialmente a quella salda ragione che avendolo eletto la Francia e non un partito, egli ha ricevuto un mandato imperativo, un mandato al quale non può mancare, senza correre egli primo il più grave pericolo di caduta. Ma bisogna vedere se egli ha compreso la significazione di questo mandato, dachè di un uomo la di cui mente è un problema, è lecito credere tanto che possa elevarsi all'altezza dei tempi, quanto che possa restarne inferiore, e che sotto il peso delle circostanze ne resti schiacciato al primo passo. Conveniamo che ingiuriosa è la diffidenza, ma crediamo pure che sia troppo ardità la fiducia. E d'altronde si copra pure d'un velo il passato, ma come d'un privato fabbricatore di castelli in aria ne avemmo notizie non poche, quando di paese in paese lasciava traccia di se.

Appunto se dopo tanto sfarzo di tentativi ci si presenta ancora un uomo nuovo, un uomo che non sappiamo definire, egli è che finora non c'ispira la stima, e potrebbe ispirarci la confidenza?

Ma come la Francia lo ha eletto? In ciò non intendiamo di levar la voce. Veneriamo il Decreto sovrano del popolo. Egli lo fece, egli era nel suo dritto di farlo. Se il nome che portava Luigi Napoleone potè far credere alla Francia, che egli sarebbe stato l'uomo dei tempi presenti, come l'avo illustre iniziò l'età nuova al cominciare di questo secolo, la Francia era in ragione di crearlo. Ed ora dobbiam concludere che o egli lo sarà realmente, e ne verrà dignità alla nazione e beneficio all'Europa; o egli seguirà il sistema degli antecessori e la Francia ritirerà ben presto il suo mandato.

Due vie di politica non sono aperte davanti a lui, non può scegliere tra la guerra e la pace, tra il Governo della franchezza leale, e il Governo della corruzione.

Quindi mal per la nazione, ma mal per lui principalmente s'egli s'atterrà ad un sistema scaduto contro il quale versarono il sangue i popoli della Senna! Finora dove accenna di rivolgersi? a nulla. E noi a parlarne attendiamo il domani.

Dicesi giunto in Roma il Cardinale Principe Altieri per trattare la causa della mediazione tra il Pontefice ed il popolo!!!

-- Al Ministero delle Finanze si stanno preparando nuovi spogli di vecchie mangerie.

-- Sappiamo che l'arruolamento procede e con vigore, specialmente in alcune città. Lo spirito del popolo non si mostrerà certo inferiore nei fatti di milizia.

Nei grandi momenti della vita d'un popolo, è necessario ancora esprimere le sensazioni dei grandi affetti. I popoli han vita dalla libertà, e questa è espansiva, festevole, solenne sempre nel pensiero e nell'azione di tutti. Roma che consacra ora sono tre giorni il principio della sovranità popolare, Roma che convocava la Costituente del suo Stato non poteva reprimere in cuore quei sensi che a un tale annunzio si vennero suscitati dal desiderio, del bene pubblico, dalla gioia del vederlo vicino a compiersi sovra le più splendide basi del dritto italiano.

I Circoli proposero a questo effetto una di quelle belle e generose dimostrazioni che rinnovano i vincoli della fratellanza, che riaccendono le ispirazioni dell'unione, che mantengono viva la fiamma di cui è mestieri arda ogni petto per la salvezza e la gloria della Patria.

E il giorno di lunedì, il giorno primo dell'anno novello, di quell'anno che sorto di mezzo alle speranze e le sventure promette di mutar la faccia degli avvenimenti, e portare in atto la sapienza della civiltà, era destinato a questa dimostrazione, se la pioggia non vi si opponeva sulle ore convenute della sera.

Ma le feste dei popoli splendono di ora in ora più belle, quando l'amore e la fede le avviva, e questa nostra fu trasferita a ieri, e riuscì quale poteva attendersi per simile espressione, per tale circostanza di cose.

Fin dal mattino dalle finestre dei Circoli lungo tutto lo spazio del Corso pendevano le bandiere tricolori, e gli arazzi che ancora ci ricordano le feste dell'altro anno e le lusinghe e i disinganni, e i dolori patiti e i desiderii non consumati. Ma quelle bandiere oggi sventolano in segnale di ben altre speranze, e sembrano significare in questi momenti la libertà rinata sotto più liberi auspicii.

Alcuni proclami invitavano la Guardia Civica e le truppe a volere recarsi verso il cader della sera alla Piazza del Popolo da dove il corteo festivo dovea muovere tra le faci accese dall'una parte e l'altra del Corso preceduto dai concerti e dai vessilli nazionali.

Infatti all'un'ora di notte gli arrivati in immenso numero diffilavano da quell'eterna arena di concentramento la Piazza del Popolo.

Le case eran tutte illuminate.

Precedeano i dragoni a cavallo accompagnati dalla loro banda.

Indi le dodici bandiere dei rioni, dietro le quali venivano sfilate lunghe schiere di popolo.

Proseguiva appresso il battaglione della Speranza composto di almeno cento animosi g'ovanetti.

A quel punto la dimostrazione prendeva carattere più grave e s'avanzavano i battaglioni civici coi loro concerti e col' armi, il corpo dei tiraglieri, composto di studenti, e l'artiglieria volontaria coi suoi pezzi di cannone.

Poi i Carabinieri pure armati e susseguiti dal concerto, poi i zappatori e gli altri corpi di milizie attive, e fra questi almeno due mila soldati di linea.

Dietro alle truppe erano le artiglierie di Castel Sant'Angelo, e finalmente le bandiere dei Circoli con un onda di popolo innumerevole.

Descrivere gli evviva, gli applausi, lo spirito vivo e solenne di quest'unione, non è facile al pubblicista. Sono scene commoventi alle quali bisogna assistere per averne un'idea precisa.

In bell'ordine e nell'universale commozione il corteo passò per tutto il Corso e si avviò verso il Campidoglio.

Colà giunti ad alta voce fu letto il decreto del Ministero sulla convocazione della Costituente, e migliaia di persone fecero eco ai desiderii, ai voti, ai sentimenti pubblici.

Ecco il popolo, il vero popolo nei suoi innocenti e nobili tripudi!

Coloro i quali ancor si ostinano a voler parlare di fazione si specchino in questi fatti, mirino per Dio se è una fazione, o la maggior parte della popolazione che s'associa a queste idee! Il giorno di ieri Roma dovrà registrarlo nelle sue pagine, non come tanti altri giorni caduti perchè giorni d'illusione, ma come quello d'una prima dimostrazione della sovranità popolare che non illude e non tradisce mai.

L'abate Rambaldi è quello che ha letto al Campidoglio il decreto surriferito, ed ha inoltre pronunziato alcune parole relative alla circostanza. Egli è veneto e come tale ci rimembra essere i vincoli italiani ormai congiunti, quando tutti si tende al bene e si cammina verso un medesimo scopo. Quando il Campidoglio sorgeva come il monumento del nome romano, quante glorie non s'alzarono da quella sua immobile rupe, immobili anche esse verso il cielo nello spazio dei secoli! Ed ora quante larve di glorie nascenti! quante speranze si accumulano sopra le consumate speranze della nostra preziosa antichità! Anco da quelle ceneri esce la voce del passato ed anima la forza e il coraggio dell'avvenire.

Riferiamo fedelmente le parole recitate dal soprannominato abate Rambaldi.

Popolo di Roma, tu sei chiamato ad una grande missione, e certo l'unica dopo che i tuoi padri percossi dal destino che ne invidiava la gloria e la grandezza scendevano in faccia d'una prima barbarie da questa sacra montagna!

Popolo di Roma, tu sei chiamato se il vuoi ad infondere la potenza vitale alla nostra infelicissima Italia, e ricomporre le sparse membra che si vogliono disgregate ed oppresse dalle nere congreghe e dai despoti.

Io sacerdote di Cristo sento tutta la coscienza di chiamarti dal Campidoglio alla libertà ed alla indipendenza, perchè il principio di questo tuo dritto vive eterno nel Vangelo.

Con questo pensiero semplice e sublime ad un tempo, ritirati alle tue case, o generoso popolo, e ritirati con quel contegno tranquillo e dignitoso che è la più eloquente risposta che tu possa dare ai tuoi congiurati nemici.

Frattanto sia uno e concorde il grido: Viva la Costituente romana iniziatrice della Costituente italiana!

ISTRUZIONE

Del Governo per l'esecuzione del Decreto 29 dicembre relativo all'elezioni generali per l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano.

1. I Capi de' Comuni si occuperanno immediatamente in unione degli Anziani; e de' Consiglieri municipali in sussidio sulla formazione dell'elenco degli Elettori appartenenti ai rispettivi Comuni.

Si serviranno a tale effetto de' libri parrocchiali e di ogni altro elemento che possa servire a tale oggetto.

2. Non occorrerà verificaione sull'età de' ventun'anni, se non quando vi nasca dubbio che possa esser minore. I giovani su i quali cadrà tal dubbio che non sono nati nel Comune, documenteranno l'epoca di loro nascita.

3. La perdita o la sospensione dall'esercizio de' diritti civili, e che priva a termini del decreto dalla voce attiva e passiva nelle elezioni, risulta: 1. dalla condanna a pene afflittive o infamanti. 2. Dallo stato di prevenzione per un delitto di atto criminale. 3. Da condanna a pene anche correzionali quando vi sia aggiunta l'interdizione dai diritti del voto, di poter esser testimone in atti ufficiali ec. 4. Da sentenze che a titolo di pena pronunziarono la sorveglianza dell'alta polizia. 5. Da quelle che dichiararono il fallimento non susseguito dal concordato. 6. Dalle interdizioni per titolo di demenza o furor, e dall'essere ritenuto in una casa di alienati.

4. Per essere iscritto come elettore in un Comune; si esige la residenza da sei mesi almeno; se è minore di sei mesi l'individuo; potrà farsi iscrivere nel Comune ove risiedeva precedentemente. Potrà bensì domandare di essere iscritto tra gli elettori del Comune dove si è stabilito, qualora non potesse senza danno o inconveniente trasportarsi fuori della provincia.

5. Non si può dare il voto che in un solo Collegio.

6. I pittadini in attività di servizio militare sono ammessi nelle guarnigioni, porti, e arsenali rispettivi a prender parte nella elezione del distretto ove si trovano.

7. L'elenco degli elettori sarà formato per ordine alfabetico dei cognomi.

8. Ogni distretto elettorale avrà il suo elenco anche nelle città composte di più Collegi.

9. L'elenco indicherà il nome e cognome, professione e domicilio o parrocchia degli Elettori. Ne' Comuni rurali però sarà semplificata questa indicazione, cercando però di evitare la confusione degli individui che portano lo stesso nome e cognome.

10. L'elenco sarà chiuso al più tardi il dì 15 gennaio, e depositato per tre giorni alla casa del Comune, ove ciascuno ne potrà prendere cognizione, il che sarà annunciato con affisso.

11. La Magistratura municipale giudicherà sommaramente su i reclami e farà le rettificazioni necessarie.

12. L'elenco chiuso definitivamente dopo il termine anzidetto sarà rimesso al Magistrato comunale del Capo-luogo del distretto elettorale.

13. Tre giorni prima della riunione, gli Elettori saranno avvertiti con tutti i mezzi di pubblicità possibili dal Capo del Comune di recarsi all'assemblea elettorale per esercitare il diritto e dovere che hanno di prender parte alla nomina dei Rappresentanti del Popolo.

14. Sarà rilasciato a ciascun Elettore un biglietto, che indicherà la persona, e il Comune dell'Elettore, e che sarà firmato da uno della Magistratura.

15. Un decreto del Preside della provincia affisso in tutti i Comuni farà conoscere il giorno della convocazione nel Capo-luogo, il numero dei rappresentanti da nominarsi fra tutti gli Elettori non minori di anni venticinque senz'altra condizione, e dovunque domiciliati.

16. Una notificazione del Magistrato del Capo-luogo, dichiarerà che l'apertura dello scrutinio seguirà nel detto giorno, alle ore otto del mattino, e che si chiameranno prima gli Elettori del Comune Capo-luogo e successivamente gli altri Comuni, indicandone l'ordine, e cominciando dai più lontani.

17. Saranno prese tutte le disposizioni per l'ordine, nell'entrare e sortire dalla sala, e la libertà più ampia del suffragio.

18. L'ufficio sarà presieduto dal Capo del Comune; in sua mancanza dagli altri membri della magistratura.

19. Gli squittinatori saranno presi fra questi ultimi, e in supplemento fra i primi per ordine di nomina dal Consiglio municipale. Il Presidente e gli squittinatori sceglieranno il Segretario.

20. La polizia dell'Assemblea spetta al Presidente. Senza la sua domanda non potrà essere collocata forza armata nella sala o nelle sue uscite.

21. I voti possono essere scritti anche fuori della sala e fuori della presenza dell'ufficio.

22. Il voto è chiuso e segreto, e si deve presentarlo personalmente. Ricevendolo si assicurerà l'ufficio che non ne racchiuda altri.

23. Il medesimo conterrà tanti nomi, quanti sono i Deputati da eleggersi nella provincia.

24. Dentro o fuori della sala vi saranno degli affissi che richiameranno alla memoria degli Elettori questo dovere, come anche le condizioni della eleggibilità.

25. Gli Elettori accompagnati dal Capo del loro Comune entreranno successivamente nella sala per ordine di Comuni. Depositeranno la scheda secondo che saranno chiamati.

26. Uno degli squittinatori farà costare il deposito del suffragio con un contrasegno al nome del votante.

27. I Capi dei differenti Comuni prenderanno successivamente posto all'ufficio, ed avranno voce consultiva in caso di reclami.

28. Lo squittinio non potrà oltrepassare le ore sette pomeridiane.

29. Terminato l'appello di tutti gli Elettori per comuni, si procederà a un nuovo appello degli Elettori che non avranno votato.

30. Se per decisa impossibilità non è terminato l'appello e il nuovo appello il giorno della convocazione all'ora suddetta l'urna dello scrutinio sarà depositata sotto chiave chiusa e sigillata nella Casa del Comune con Guardia permanente di due Consiglieri, e due Ufficiali o Sotto-Ufficiali della Guardia Civica per continuarsi lo scrutinio il giorno seguente; da durare fino ad un'ora pomeridiana.

31. Chiuso lo scrutinio, l'ufficio procederà allo spoglio.

32. Esso farà il novero de' bollettini versati nell'urna, confrontandone il numero con quello dei votanti accertato dai fogli d'iscrizioni, senza necessità però di ricominciare le operazioni per qualche differenza non grave, ordinariamente effetto di omissione negli squittinatori.

33. Verificato il numero delle schede depositate per accelerare l'operazione, se occorre, la massa delle medesime sarà distribuita in gruppi che verranno spogliati in tavolini separati. L'ufficio designerà tra gli elettori che vogliono accettare la missione, degli squittinatori di supplimento, quattro per tavolino.

34. I nomi ultimi eccedendosi il numero dei deputati da nominarsi nel bollettino non sono valutati.

35. L'ufficio deciderà provvisoriamente tutte le difficoltà che sorgessero nell'Assemblea Elettorale.

36. Proclamato il risultato dello scrutinio, i bollettini scervi di controversia saranno bruciati.

37. Il processo verbale di ciascuna Assemblea di distretto sarà immediatamente l'indomani recato al Capo luogo della Provincia dal Presidente e dal Segretario, o da due Membri scelti dall'ufficio.

38. La numerazione generale de' suffragi di tutti stretti si farà alla casa Comunale del Capo luogo della Provincia in seduta pubblica, e in presenza dei Delegati dell'ufficio di ciascun Collegio Distrettuale, che assisteranno il Presidente dell'ufficio centrale incaricato di tale operazione.

La presidenza aspetterà al Presidente dell'Assemblea Elettorale del Capo luogo medesimo, o al più anziano di età dei Presidenti, se nella città vi sono più distretti elettorali.

39. Dopo la contazione dei voti, il Presidente dell'ufficio centrale e provinciale lo proclamerà RAPPRESENTANTI DEL POPOLO pel numero fissato dal nostro precedente Decreto, i candidati che avranno ottenuto più voti per ordine della maggioranza relativa, purchè ne abbiamo riuniti almeno 500.

40. Se il numero dei Rappresentanti attribuito a ciascuna Provincia non è compiuto, si procederà ad elezione suppletoria otto giorni dopo nelle forme di sopra indicate.

In tal caso basterà la maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei voti. Non sarà perciò ritardata la convocazione dell'Assemblea quando superi la metà del numero di cui deve esser composta.

41. L'Assemblea Nazionale pronuncerà sulla verificaione dei poteri dei propri membri, come sulle azioni, dimissioni, e altri oggetti relativi alla sua costituzione completa definitiva.

42. L'Assemblea Elettorale degli abitanti di Pontecorvo si terrà in questa città separatamente dal Capo-luogo, al quale saranno rimessi i risultati dello squittinio per esserne fatto lo spoglio comune, come se fosse stato un solo e medesimo Collegio.

43. Benchè Roma e Comarca sieno una sola provincia, nondimeno per l'effetto dell'elezione del numero dei Deputati da nominarsi dai rispettivi Elettori o della numerazione generale finale, si considereranno come due distinte provincie. La detta numerazione finale avrà luogo per la Comarca in Tivoli, e per Roma nel palazzo del Campidoglio.

44. La presente istruzione avrà la stessa forza del decreto precedente sulla convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Fatta in Roma in pieno Consiglio a dì 31 dicembre 1848.

F. Camerata - G. Galletti - C. E. Muzzarelli - C. Armellini - F. Galeotti - L. Mariani - P. Sterbini - P. Campello.

NOTIZIE ITALIANE

MODENA 29 dicembre

Il Duca tornò ieri sera, e diceci che subito darà la Costituzione. Molti però ne dubitano, ed altri asseriscono contener essa tali articoli, da esser meglio non escisse in luce. Il teatro è poco frequentato, nè vi è voglia di divertirsi, giacchè mancano i danari, e temonsi sempre nuove contribuzioni. Le infamie del nostro Battaglione Estense continano contro i cittadini.

GENOVA 29 dicembre

Il presidio dello Sperone fu accettato.

Il nostro onore è salvo. Possiamo ora affermare che non siamo liberali soltanto di voce e di desiderio, ma che ci mostriamo degni di libertà col fatto non rifiutando agli obblighi che la libertà impone.

Ora spetta alla Guardia Nazionale non smentire la opinione che meritamente si è acquistata. E spetta ai suoi Capi ed al Municipio disporre in modo le cose che il servizio rendendosi lieve per quanto si può, e provvedendoci ai bisogni che necessariamente trae seco, la dolcezza del servire la santa causa incontri il minor sacrificio possibile.

Cessino ora i malevoli di qualunque colore essi sieno dalle loro mene; e si persuadano tutti che in questi momenti è nemico alla patria chi tenta le scissure. Tutti ci guidi un desiderio, una speranza, o l'Unione sia la bandiera che ci raccolga tutti a prestar la mano e l'ingegno alla santa Libertà.

Chi tentasse scissura, o partito, procurerebbe la morte di quella, e la rovina della Patria.

Uniamoci tutti al comimento del nostro sacro dovere — uniti saremo tutto, disgiunti, un nulla. (Pens. It.)

TORINO 27 dicembre

Si assicura che il signor deputato Radice vada in qualità di ministro straordinario a Bruxelles; il signor senator Plozza a Napoli nella stessa qualità, si soggiunge, rispetto a quest'ultimo, ch'abbia già avuto ieri la sua udienza di congedo dal Re, e che parte domani.

(Democ. Ital.)

28 dicembre

I nomi della democrazia e dell'italiana indipendenza non si rattengono alle voci onorevoli e del governo e di tutti quanti i più schietti amici dell'esercito, e seguono a ricorrere alle arti più vili per raccozzare firme d'ufficiali, sotto la trista protesta contro l'operato del ministro Buffa.

Noi sappiamo che in molti corpi nobili risposte furono fatte da generosi ufficiali a chi avrebbe voluto disonorarli con quest'atto illegale; noi sappiamo che taluni cedettero per pura cortesia verso de' loro superiori, ma che dichiararono poi apertamente di non volere in niun modo mettersi in opposizione contro il governo. Ora ne viene assicurato da fonte indubitabile che nel corpo delle guardie di S. M. avendo fatto richiesta di firme lo stesso comandante, sovra sessanta, sole ventiquattro ne poté raccozzare: e queste ancora vanno classificate per tre ordini, di nobili cioè aderenti per l'uno o per l'altro motivo alla persona del comandante, di aspiranti a gradi maggiori ed a più larghe concessioni dai superiori, di ignari infino, i quali non conoscevano affatto la protesta a cui erano richiesti di apporre la firma. Il resto delle guardie, che sente ben vivamente l'onore nazionale, diede sull'invito del signor comandante risposte tali che, speriamo, serviranno a lui e ad altri di severa lezione. (Opinione)

— Gioberti agisce, e radicalmente. Casati rimpiaz-

za Revel in Londra, e Plezza succede a Collobiano in Napoli. A cose nuove uomini nuovi.

(Cart. del Pens. Ital.)

ALESSANDRIA 18 dicembre

Posso assicurarvi che qui viene preparato l'alloggio da inverno per S. M. Carlo Alberto; il di lui arrivo sarà dopo il primo giorno del nuovo anno, cioè nella ventura settimana.

Nella quasi certezza d'un prossimo scioglimento della Camera i codini si preparano al cimento, ma i bravi Alessandrini sono concordi nell'acclamare i loro due buonissimi deputati.

(Cart. del Corr. Merc.)

L'ufficialità dell'8.º reggimento jeri protestò in massa dinanzi al suo Colonnello contro la famosa protesta.

(Avenir)

22 dicembre

Sono state distribuite molte munizioni da guerra ai varj distaccamenti di linea che trovansi in accantonamento nei paesi vicini alla frontiera. Qui tutto procede con attività e con impegno per rimettere in ordine l'armata. I soldati di tutte le armi hanno ripreso coraggio. Se i capi sapranno guidarli ed affezionarseli noi potremo far rinverdire l'alloro di Goito e di Pastrengo. Viva Italia!

(Avenir)

Il giorno 26 dicembre le truppe lombarde, che trovansi acquantierate a Frugarolo e Bosco furon fatte venire a Marengo; e la il loro Generale Fanti accompagnato dal Comandante Tibaldi andava ad incontrare. Fatte schierare in faccia alla statua colossale del Generale Bonaparte, che s'innalza nella corte di quella Villa, le passava a minuta rassegna. Colla fronte volta ai campi di Lombardia, coll'immagine severa del vincitore di Marengo dinanzi alle loro file quei giovani soldati presentavano uno spettacolo unico. Tutto ad un tratto il Fanti si ferma e con una mano accennando al gran Capitano, loro dice: Soldati conoscete voi quel Guerriero? Egli era figlio d'Italia: sulle nostre pianure calpestò più volte quel nemico, che ora c'insulta: e corse vittorioso le sue più belle città. Soldati questa terra non potrà produrre un'altra volta chi a quel grande somigli? queste parole furono accolte col grido *Evviva l'Italia!*

MILANO

Riportiamo la seguente notificazione per far conoscere a quale misera condizione è ridotta quella povera città di Milano per le esigenze dei ladri tedeschi. Ne consola in ciò una sola cosa, ed è che gli estremi così violenti non possono assolutamente durare.

N. 27445. Sez. III.

N. 298.

CONGREGAZIONE MUNICIPALE DELLA R. CITTA' DI MILANO

Avviso

Le ingenti spese che nell'attuale condizione di cose occorrono pel mantenimento di una considerevole armata, e la misura superiormente adottata di devolvere col primo gennaio prossimo venturo anno 1849 il sistema finora seguito del provvedimento delle sussistenze militari ai competenti militari uffici hanno indotto S. E. il signor conte MONTECUCCOLI, Ministro e Commissario plenipotenziario imperiale, ad imporre con suo circolare dispaccio 20 novembre prossimo passato N. 1679 una contribuzione straordinaria di lire 4,338,295. 24 sulla intera provincia di Milano, nella quale contribuzione la quota incumbente a questa Città fu poscia dichiarata in ragione della doppia forza estimale in lire 1,332,095. 17 da pagarsi per intero nel primo semestre del detto anno 1849.

Per la quota attribuita ad ogni singolo comune ha la prefata E. S. lasciato alle rispettive rappresentanze la scelta dei mezzi con cui farvi fronte; laonde di ciò occupatasi la Congregazione municipale ed il Consiglio comunale dopo maturi studii dovettero riconoscere non esservi altro modo per soddisfare all'onore di cui si tratta, se non quello di procedere ad una straordinaria imposta sull'estimo, giacchè è impossibile di ricorrere a nuovi prestiti volontari o forzosi, massimamente dopo quelli che sonosi anche recentemente assunti od imposti.

La Congregazione municipale ha prima d'ora inoltrata supplica alla lodata E. S. per ottenere una riduzione della quota come sopra attribuita alla città di Milano; ma non essendo dato di remorare in pendenza delle analoghe determinazioni i provvedimenti pel relativo paga-

mento, perciò in relazione alla accennata circolare 20 novembre prossimo passato, ed in seguito ad apposita deliberazione emessa dal lodato Consiglio comunale nel giorno 11 del corrente dicembre, essa Congregazione

NOTIFICA

1. All'oggetto di far fronte al pagamento delle lire 1,332,095. 17, quota dichiarata incumbente a questa città nella straordinaria contribuzione di lire 4,338,295. 24 imposta sull'intera provincia di Milano per la sussistenza delle II. RR. Truppe dal primo gennaio 1849 in avanti, sarà prelevata sull'estimo di questa città una sovrimposta straordinaria di cent. 28. 822 per ogni scudo.

2. Una tale sovrimposta sarà da soddisfarsi in 6 rate mensuali nella misura, ed alle scadenze che verranno indicate con apposito separato avviso, accennandosi per altro fin d'ora doversi il primo pagamento effettuare col primo del prossimo entrante gennaio, poi di seguito di mese in mese fino alla totale estinzione.

3. Anche per questa straordinaria imposta saranno da osservarsi tutte le leggi e prescrizioni vigenti, ed i morosi incorreranno nelle comminatorie da esse leggi e prescrizioni sancite.

Accadendo che la Superiorità aderisse alle preghiere come sopra state inoltrate dalla Congregazione per una diminuzione della ripetuta quota attribuita alla città di Milano sulla complessiva contribuzione stata imposta alla intera provincia pel titolo di cui sopra, la Congregazione municipale s'è fatta un dovere di avvertire per loro norma i censiti, ed impartirà le analoghe occorribili dispo-

Milano, 21 dicembre 1848.

Pel Podestà

A. CILTERIO — LUIGI SESSA, Assessori

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 23 Dicembre. - Il signor Luciano Murat è incaricato di una missione straordinaria a Vienna, Francoforte e Berlino, onde annunziare la nomina del nuovo capo della Repubblica Francese.

È partito ieri a sera un corriere diretto alla volta di Gaeta latore di dispacci per il signor d'Harcour, ambasciatore della Repubblica Francese. Dicesi che nei dispacci vi sia una lettera autografa del signor Luigi Napoleone Bonaparte, presidente della Repubblica, indirizzata al Papa.

L'affluenza è considerevole all'Eliseo national, dimora del presidente della Repubblica; ma però è difficilissimo di penetrare persino nelle corti, essendo il palazzo ben custodito dalle truppe.

24 Dicembre.

Con un decreto del presidente della Repubblica, deliberato in consiglio de' ministri, il 23 dicembre:

Il generale di divisione Girolamo Buonaparte è nominato governatore del palazzo degli invalidi, in luogo del maresciallo Molitor.

Il maresciallo Molitor è nominato gran cancelliere della Legion d'Onore, in luogo del generale di divisione Subervic.

Questo decreto è preceduto da un rapporto del signor Odilon Barrot, in nome del consiglio.

Nella rassegna del Presidente della Repubblica per una fortunatissima combinazione, il tempo che, da tre giorni, era freddissimo, si temperò sensibilmente.

A 10 ore e 1/2 il Presidente della Repubblica è uscito dall'Eliseo Nazionale. Portava l'uniforme della guardia nazionale col gran cordone della legion d'onore e la placca. Il corteggio era preceduto da uno squadrone di lancieri, veniva dopo Bonaparte a cavallo, isolato dai generali che gli tenovano dietro. Non vi fu defila. Luigi Bonaparte scorse il fronte di tutte le truppe durante il tempo di questa marcia: per non essere obbligato a salutare ad ogni istante, Bonaparte rimase a capo scoperto, avendo posto il suo cappello sull'arcione del cavallo: di mano a mano che passava, la musica suonava e i tamburi battevano. Si innalzarono *evviva a Napoleone!*

Alcune grida di *Viva la Repubblica e viva l'Amnistia* si sono intese. Ad eccezione di alcuni ragazzi che gridavano *Viva l'imperatore* e che furono tosto soffocati dalla folla, nessun grido di questo genere si udì.

Secondo la *Presse* il gabinetto inglese non intende l'affrancamento d'Italia nel senso che abbisogni far evacuare completamente il Lombardo-Veneto dall'Au-

stria, poichè all'opposto, proponendo di guarentire ad essa la linea dell'Adige, sanzionerebbe indirettamente il principio del dominio austriaco nell'Italia.

Il *Constitutionnel* stampa formalmente che Thiers abbia ricevuta ed accettata la missione di rappresentare la Francia al congresso di Bruxelles.

(Monteur):

PROGRAMMA

DEL MINISTERO GERMANICO

« Un senso di necessità, un ardente desiderio di vedere terminata l'opera della Costituzione penetra tutta la nazione. L'Assemblea Costituente ha riconosciuto questo bisogno e si avvicina al termine del suo grande lavoro. Or egli è vero che il Potere centrale è escluso dalla cooperazione nello stabilire l'opera costituzionale; ma appianare la via onde la Costituzione terminata possa entrare in vigore; adoperarsi ove ad ostacoli prevedibili possa essere ovviato, e altri presenti si debbano togliere: tale una cooperazione del Potere Centrale per l'opera della Costituzione apparisce a siffatto segno condizione del comun bene che il ministero dell'Impero la tiene per urgente e importantissima. La posizione che l'Austria ha occupato dirimpetto all'Assemblea nazionale germanica ed al Potere centrale provvisorio impone al ministero l'obbligo di dichiararsi verso l'Assemblea nazionale stessa la cui attenzione è stata già molto attirata da questa questione.

Il Programma del ministero austriaco del 27 novembre dichiara:

1.) Che tutti i paesi austriaci devono conservarsi congiunti in unità politica;

2.) Che le relazioni dell'Austria con la Germania potranno regolarsi politicamente soltanto allora quando ambo i complessi di stati avranno assunto nuove e solide forme, quando cioè avranno compiuto l'intero loro ordinamento.

Questo concetto delle relazioni dell'Austria con la Germania non ha solo ottenuto l'approvazione della Dieta Austriaca di Kremsier, ma sembra ancor corrispondere a' desiderj ed alle opinioni della grande maggioranza degli abitanti delle provincie germano-austriache. E con ciò viene risposto da parte dell'Austria alla domanda che le fu fatta nelle risoluzioni di quest'Assemblea nazionale sul progetto di Costituzione: « Capitolo dell'Impero e del Potere imperiale » e particolarmente nei paragrafi 1 fino a 3.

Il ministero dell'Impero nel giudicare delle relazioni del Potere Centrale con l'Austria, crede di dover partire dai seguenti principi:

1.) Attesa la natura dell'unione dell'Austria con i paesi non tedeschi, il dovere del Potere Centrale si limita per ora, e durante il provvisorio, a mantenere in genere la relazione federale esistente dell'Austria con la Germania.

Devesi poi riconoscere la condizione eccezionale dell'Austria in forza della quale essa pretende di non entrare nello Stato federato germanico sotto condizioni tali che alterino la unione politica delle provincie austriache tedesche con le non tedesche.

2.) L'Austria secondo le risoluzioni finora prese dall'Assemblea nazionale e per la quale è stata determinata la natura dello Stato federato, dovrà dunque considerarsi come non faciente parte di esso Stato federato germanico che sta per fondarsi. (Alla sinistra: uh, uh! vergogna!)

3.) Regolare le relazioni d'unione dell'Austria con la Germania mediante uno speciale atto d'unione, non soddisfacendo con esso quanto sia possibile a tutti i bisogni nazionali, morali, politici e materiali che in tutti i tempi hanno congiunto assieme la Germania e l'Austria e più che mai possono congiungerle, — quest'opera resta riservata al prossimo avvenire.

4.) Poichè l'Austria, quantunque in alleanza indissolubile con la Germania rappresentata nel Potere Centrale provvisorio, non entra però nello Stato federato (mormorio continuato, grande agitazione), l'accordo su tutti i reciproci obblighi e diritti federali tanto quelli già esistenti quanto altri futuri, è da iniziarsi e mantenersi per la via diplomatica degli ambasciatori (Agitazione immensa).

5.) La Costituzione dello Stato federato germanico, sebbene sia nell'interesse reciproco che essa sia sollecitamente condotta a termine, non può però esser soggetto di trattative con l'Austria.

Sottoponendo questi principj all'esame dell'Assem-

« blea nazionale, io chiedo per il Ministero dell'Impero l'autorizzazione di poter stringere con il Governo della monarchia austriaca quelle relazioni diplomatiche con cui sia corrisposto alle menzionate occorrenze. Io mi permetto di unirvi la preghiera a ciò che questo programma sia bensì secondo la sua importanza rimesso ad una Commissione per farne rapporto, ma che la discussione di esso sia affrettata e quanto sarà possibile. » (Grande agitazione. Si tentano segni di approvazione e di disapprovazione che restano impediti o soffocati.)

SVIZZERA

Leggiamo nel *Repubblicano* del 23.

Che cosa ha guadagnato la Confederazione seguendo la politica ambigua, vacillante e poco leale di Munzinger e di Escher? Chi ancora si fa, la mangia il lupo: i proverbi non fallano mai: Il Ticino aveva mostrato i denti al governo militare di Lombardia, fidando nell'appoggio della Confederazione, ma la Confederazione parve invece preferire le buone grazie di Radetzky al Cantone Ticino ed all'onore proprio: La Confederazione sacrificò il diritto a supposte convenienza, sacrificò il sacro principio dell'asilo e le simpatie irresistibili verso di una infelice nazione alle brutalità di un soldato. I frutti che raccogliamo sono ben degni di quella ambigua e meno che leale politica. Le concessioni chiamano altre concessioni e le esigenze dell'Austriaco diventano più smodate di mano in mano che più ottiene.

Gli esuli italiani se ne vanno, possiamo dire che se ne sono andati, perchè i pochi che qui rimangono sono un nulla in paragone di quelli che vi ebbero asilo. Radetzky poteva esserne soddisfattissimo, ma credete che lo sia? nullamente. Or anzi comincia di nuovo il ballo delle note. In una il maresciallo si lamenta che il commercio delle armi non sia impedito nel Cantone nell'altra si fa a denunciare il terzo ed il quarto, siccome detentori di armi da fuoco; volete di più? in un'altra nota Radetzky si querela perchè i signori commissari federali abbiano licenziato le truppe senza domandargliene il permesso, o a meglio dire, senza fargliene preventiva informazione.

PROGETTO DI LEGGE

SUI MUNICIPI

DELLO STATO ROMANO

PRESENTATO AL CONSIGLIO DEI DEPUTATI

Il giorno 21 dicembre 1848.

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali

Art. 1. Tutti i Comuni dello Stato, riconosciuti oggidì dalla legge, manterranno la propria esistenza e il territorio a loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal potere legislativo.

Art. 2. La legge del riparto territoriale statuirà sull'estensione dei Comuni appodati e su quella dei più piccoli Comuni.

Art. 3. È riconosciuto in ogni Comune il diritto primitivo ed imprescrittibile di reggere se medesimo, e amministrare e disporre delle cose comunitative, confermandosi con le leggi generali dello Stato.

Art. 4. L'esercizio di tal diritto è governato dalla presente legge fondamentale ed organitrice.

TITOLO II.

Ordinamento dei Municipii

CAPITOLO I.

Della Rappresentanza Comunale

Art. 5. Ogni Municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una Rappresentanza Comunale, eletta dal popolo.

Art. 6. La rappresentanza Comunale è costituita da un Consiglio e da un Magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato, l'esecutivo al solo Magistrato.

Art. 7. Il Magistrato si compone di Anziani e di un Capo, che nelle città chiamasi Gonfaloniere, e Priore nelle altre Comuni. In Roma ed in Bologna gli Anziani prendono il nome di Conservatori; il Capo della Magistratura quello di Senatore.

Art. 8. Il numero dei Consiglieri e delle persone componenti la Magistratura è determinato come appresso.

1. Roma ha cento Consiglieri ed una Magistratura composta di nove individui.

2. Bologna ha sessanta Consiglieri ed una Magistratura di nove individui.

3. Le Comuni che hanno una popolazione maggiore di 15 mila abitanti hanno 48 Consiglieri ed una Magistratura di nove individui.

4. Quelle che eccedono i 15 mila abitanti, sino ai 25 mila,

avranno 36 Consiglieri ed una Magistratura composta di sette individui.

5. Così oltre gli 8 mila sino ai 14 mila, 24 Consiglieri ed una Magistratura, composta di cinque individui.

6. Oltre i tremila fino agli 8 mila, 18 Consiglieri e cinque di Magistratura.

7. Oltre i 1500 sino ai 3 mila, 14 Consiglieri e tre di Magistratura.

8. E finalmente le Comuni, che hanno una popolazione di 1500 abitanti o inferiore, avranno 10 Consiglieri, e tre di Magistratura.

CAPITOLO II.

Della formazione della Rappresentanza Comunale

Art. 9. Il Consiglio deliberante si forma col mezzo dell'elezione popolare nel seguente modo.

Art. 10. Si nomineranno dal popolo tanti individui, quanti se ne richieggono e per il numero dei Consiglieri, e per quello del Magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il Gonfaloniere o Priore, e gli Anziani.

§. I. Degli Elettori.

Art. 11. Tutti i cittadini maggiori degli anni 21 sono elettori nel luogo o luoghi ove hanno domicilio, ovvero possidenza.

Art. 12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori, col mezzo del loro rispettivo Preposto o Amministratore, escluso le sole aggregazioni di donne.

Art. 13. Non sono elettori:

1. Gli interdetti ed i falliti.

2. Quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, di salario per opera servile, e di elemosine.

3. Tutti i lavoratori mezzadri, e che non possiedono beni immobili.

4. I condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

§. II. Degli Eligibili

Art. 14. Tutti gli Elettori maggiori di anni 25 sono eligibili.

Art. 15. Sono esclusi:

1. Gli appaltatori Comunali.

2. I salariati, o stipendiati del Municipio.

3. Gli impiegati politici, aventi diritto di requisire la forza pubblica.

Art. 16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli, o di altri consanguinei, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, tutte le volte però che vivano in comunione di famiglia.

Art. 17. Avvenendo la elezione simultanea dei mentovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella elezione ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi è preferito il maggiore di età.

CAPITOLO III.

Del modo di fare l'elezione del Consiglio.

Art. 18. Il Magistrato locale deve compilare la lista degli elettori e degli eligibili contenente nome, cognome e paternità di ciascuno. Se l'eligibile è possidente di fondi rustici ed urbani, sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i Parrochi, e tutti i Dicasteri sono tenuti somministrare alle Magistrature le necessarie nozioni, di che fossero richiesti.

Art. 19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della Residenza Comunale, alla porta della Chiesa Parrocchiale nei villaggi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito ai reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni. Questa pubblicazione prederà di quaranta giorni quello stabilito per la riunione del Collegio elettorale.

Art. 20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno, che avesse reclami a produrre, d'indirizzarsi perciò alle rispettive Magistrature Comunali, indicando il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

Art. 21. Il tempo utile per i reclami sarà di giorni 15 continui, non compreso quello d'affissione.

Art. 22. Scorso il suddetto termine perentorio, le Magistrature, entro giorni cinque, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono le liste degli elettori e degli eligibili; e trasmettono al Preside della Provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed altri documenti relativi.

Art. 23. Il Tribunale di prima istanza del Capoluogo nel perentorio termine di giorni 15 decide senza solennità di giudizio sui reclami avanzati per semplici memorie, e comunica indilatamente la sua decisione motivata alla Magistratura, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali a forma della emessa decisione.

Art. 24. Da tal decisione si potrà appellare ai Tribunali superiori, senza però sospendere gli effetti del primo giudizio.

Art. 25. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

Art. 26. Il Magistrato con pubblico avviso da affiggersi, come all'art. 19, indica il giorno e il luogo della riunione del Collegio elettorale. Tal giorno sarà sempre la prima domenica di Settembre.

Art. 27. La riunione del Collegio Elettorale viene annunciata dalla campana maggiore un'ora prima che abbia cominciamento.

Art. 28. Riunito il Collegio Elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del Presidente, da uno o due Segretarii, e di due o quattro Squittinatori, secondo il disegno e il numero degli elettori.

Art. 29. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del Capo della Magistratura, e coll'opera pure precaria del Segretario e di quattro elettori, scelti dallo stesso Capo della Magistratura, due dei quali fanno da Squittinatori, e gli altri da Segretarii.

Art. 30. Nell'ora prescritta il Capo della Magistratura legge l'atto di convocazione, e poscia fa l'appello nominale degli intervenuti, onde procedere alla nomina 1. degli Squittinatori; 2. di uno o due Segretarii; 3. del Presidente del Collegio Elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinto.

Art. 31. Per la scelta degli Squittinatori ciascun elettore pone nell'urna la propria scheda, nella quale saranno stati scritti tanti nomi, quanti sono gli Squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per la elezione dei Segretarii e del Presidente.

Art. 32. Passate sei ore dall'apertura dell'adunanza, il Capo della Magistratura dichiara chiusa la votazione: quindi insieme agli Squittinatori riscontra le schede, ed i Segretarii ne registrano i nomi a mano a mano che quelle vengono lette dal Capo della Magistratura.

Art. 33. Quegli è eletto Squittinatore, Segretario o Presidente, che ha per quell'ufficio riportato maggiori voti.

Art. 34. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli uffici sarà Presidente, se per gli altri due, tranne quello di Presidente, sarà Squittinatore; ed in questi casi sarà Segretario quegli che, dopo lo Squittinatore, avrà riportato maggiori voti. Qualunque numero d'intervenuti renderà legale questa prima adunanza.

Art. 35. Se il Presidente del Collegio sia assente o si recusì, sarà di pieno diritto Presidente quello Squittinatore che ebbe maggior numero di voti, e sarà ultimo Squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l'assenza o rinuncia di alcuno degli Squittinatori o Segretarii.

Art. 36. Compiuta la elezione agli uffici vengono bruciate, alla pubblica vista, tutte le schede, ed il Capo della Magistratura dichiara sciolta l'adunanza o si redige il relativo processo verbale, firmato dal Capo della Magistratura e dai funzionari che assistano all'adunanza.

Art. 37. Nella susseguente mattina, all'ora stabilita, previo il suono della campana, si riunisce il Collegio per la elezione dei Consiglieri. I singoli funzionari scelti nel giorno precedente, e che formano la residenza, prendono il loro posto, annunziano che l'Assemblea è legalmente costituita, e si procede alla elezione.

Art. 38. L'atto dell'elezione non è però valido se non v'ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

Art. 39. In quel caso, il Presidente destina il giorno per la nuova adunanza nel termine non minore di tre, non maggiore di otto giorni.

Art. 40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico nei modi prescritti agli articoli 26 e 27.

Art. 41. Questa seconda riunione ed elezione sarà sempre legale, qualunque sia il numero degli elettori presenti.

Art. 42. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi, quanti sono gli eligendi, e depositerà nell'urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore, o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell'albo degli eligibili, nel primo e terzo caso s'intenderà che l'elettore abbia rinunciato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

Art. 43. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il Presidente dichiara chiusa la votazione, e coll'assistenza degli Squittinatori procede allo spoglio ed alla regolare registrazione delle schede.

Art. 44. Compiuta l'elezione, senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, scintillata stante, si avanzino reclami contro le operazioni dell'Assemblea, le schede sono sugghellate e rimesse al Preside della provincia.

I reclami, che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta, debbono proporsi entro tre giorni successivi.

Art. 45. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza, o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al Preside della provincia per la decisione, osservato il disposto degli articoli 25 e 24.

Art. 46. Nessuno potrà considerarsi eletto, se non avrà riportato il terzo almeno dei suffragi dati.

(Continua.)

F. CAUCCI Gerente.

Direzione nel Palazzo Buonaccorsi al Corso n. 219

ANNUNZIO BIBLIOGRAFICO

AI GIOVANI

RICORDI

DI GIUSEPPE MAZZINI

ITALIA 1849.

Si vende da Ferrini a Piazza Colonna, e da Natali Via delle Convertite N. 19. A.